

Prot. 122/24



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI TRENTO,

L'ASSOCIAZIONE LA STRADA DER WEG

E

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PER L'IDENTIFICAZIONE,

TRA LE PERSONE COINVOLTE

NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI

PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO,

DI COLORO CHE ESPERISCONO O HANNO ESPERITO

TRATTA E FORME DI GRAVE SFRUTTAMENTO.

PROCEDURE DI REFERRAL E

APPROCCIO MULTIAGENZIA E DI GENERE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI TRENTO,

L'ASSOCIAZIONE LA STRADA DER WEG

(IN NOME E PER CONTO DEGLI ALTRI ENTI MEMBRI DEL PROGETTO ALBA)

E

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CON LA PARTECIPAZIONE e COLLABORAZIONE

DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

**DEL TRIBUNALE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI BOLZANO
E TRENTO**

DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO, TRENTO E ROVERETO

***PER L'IDENTIFICAZIONE, TRA LE PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO, DI COLORO CHE
ESPERISCONO O HANNO ESPERITO TRATTA E FORME DI GRAVE SFRUTTAMENTO.***

PROCEDURE DI REFERRAL E APPROCCIO MULTIAGENZIA E DI GENERE

E CON LA PARTECIPAZIONE DI

EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM (EUAA)

ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (IOM)

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

***PER LE ATTIVITA' DI CONFRONTO INTERISTITUZIONALE E MULTIAGENZIA, DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE AI FINI DELLA DIFFUSIONE
DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI
TRATTA E SFRUTTAMENTO***

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (Convenzione di Palermo) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;
- la Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI - relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
- la Direttiva 2011/95/UE (rifusione) recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Direttiva qualifiche); il Decreto Legislativo n. 251/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 18/14 in attuazione della Direttiva 2011/95/UE;
- la Direttiva 2013/32/UE (rifusione) recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Direttiva procedure); il Decreto Legislativo n. 25/2008 così come modificato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;
- gli articoli 18 e 22 del D.lgs. 286/1998 e l'art. 27 del D.P.R. 394/99;
- il Decreto Legislativo n. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE;
- l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE sulle misure di coordinamento tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo;
- l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 142/2015, adottato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE, sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- il Decreto-legge n. 13/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017 che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (art 1);
- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

- il D.P.C.M. Del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.lgs. n. 286/98;
- Il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo agli anni 2022-2025 adottato il 19 ottobre 2022;
- Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato il 20 febbraio 2020;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021);
- la nota del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 24 novembre 2008, con cui si sollecitano le Procure Generali e le Procure della Repubblica alla stipula di Protocolli di intesa anche con organizzazioni non governative e servizi sociali di assistenza e protezione delle vittime;
- i Bandi del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/2021, 5/2022 e 6/2024 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 286/1998, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

PREMESSO E CONSIDERATO

Sulla tratta degli esseri umani

- la tratta degli esseri umani rientra tra le più gravi violazioni dei diritti fondamentali e colpisce persone, adulte e minori, assoggettate a forme diverse di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica, perpetrate da soggetti e organizzazioni criminali, anche transnazionali;
- la tratta degli esseri umani è un fenomeno con specificità di genere che può costituire una grave forma di violenza di genere.

Sulla rilevanza della casistica della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale di Trento.

- La Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea esamina frequentemente ricorsi proposti da richiedenti protezione internazionale che è ragionevole

ritenere possano esperire e/o aver esperito tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque situazioni di violenza o grave sfruttamento.

L'approccio multi-agenzia, di genere e intersezionale e il partenariato strategico con la società civile

- Nell'approccio al fenomeno si deve tenere conto della sua dimensione sommersa e di genere e delle diverse e mutevoli forme di sfruttamento in cui si manifesta, tra cui si individuano in prevalenza: lo sfruttamento sessuale (ad esempio: prostituzione forzata, matrimoni forzati), il grave sfruttamento lavorativo e il lavoro forzato (con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, della logistica e trasporti, del tessile, della ristorazione, dei servizi di "estetica", del lavoro in fabbrica, della vendita ambulante e dei servizi domestici nell'ambito dell'assistenza alle famiglie, agli anziani e ai bambini e alle bambine), lo sfruttamento nell'accattonaggio e nelle attività illegali (tra cui il trasporto intra ed extracorporeo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e la ricettazione). La tratta può anche essere finalizzata alla rimozione degli organi e alle adozioni illegali.
- Tali forme di sfruttamento possono cumularsi e/o sovrapporsi; non sono infrequenti casi di *re-trafficking* o di ulteriore sfruttamento (ad esempio lo sfruttamento in attività illecite, come il trasporto intra ed extracorporeo di sostanze stupefacenti, di persone già sopravvissute allo sfruttamento sessuale).
- I richiamati strumenti normativi nazionali ed internazionali indicano quale modello di intervento privilegiato, nell'ambito delle procedure di identificazione e assistenza delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta ed altre forme di sfruttamento, il metodo dell'approccio di genere e multi-agenzia proposto dal presente protocollo.
- Anche il Piano Nazionale Anti-Tratta per il triennio 2022-2025, approvato il 19 ottobre 2022 dal Consiglio dei ministri, è ispirato alla metodologia multi-agenzia e di genere e promuove la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e il privato sociale, anche mediante l'elaborazione di protocolli.
- Il *Meccanismo Nazionale di Referral* allegato al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 (e per gli anni 2022-2025) descrive e declina in procedure operative standard, basate su criteri di qualità e incentrate sulla protezione delle persone coinvolte, il meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali promuovono i diritti delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta, coordinandosi con la società civile.
- Il meccanismo di *Referral* sopra richiamato promuove lo sviluppo di prassi virtuose che possano essere formalizzate in protocolli tra autorità anche giudiziarie e gli enti specializzati che forniscono servizi di assistenza alle persone che esperiscono o hanno esperito tratta, grave sfruttamento o altra forma di violenza di genere. Tali protocolli costituiscono strumenti operativi funzionali all'applicazione di regole condivise ed imparziali volte a minimizzare i rischi di incolumità personale e di vittimizzazione secondaria delle persone trafficate e/o sfruttate che siano coinvolte in procedimenti giudiziari.

Sugli obblighi in capo alle autorità giudiziarie di identificazione, informativa, assistenza e tutela delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e sono coinvolte in procedimenti giudiziari

- Alla luce delle peculiarità del fenomeno della tratta e della complessità del riconoscimento e dell'emersione delle esperienze traumatiche di coloro che la esperiscono, le autorità giudiziarie devono dotarsi di competenze multidisciplinari, comprensive di un approccio e metodologia di genere, per attivare le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione e prevenire il rischio di esposizione a vittimizzazione secondaria.
- Le autorità, anche nella fase giurisdizionale, hanno un obbligo di realizzare misure idonee a consentire alle persone che esperiscono o hanno esperito tratta di accedere a informazioni complete ed esaustive sulle misure di protezione e di tutela dei loro diritti fondamentali e di individuare pratiche operative al fine di prevenire nuove forme di violenza sul territorio italiano ed europeo.

Sul progetto regionale Alba

- L'Associazione La Strada Der Weg è ente proponente e titolare del progetto regionale antitratta Alba che ha l'obiettivo di realizzare interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone che esperiscono o hanno esperito i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o comunque di forme di grave sfruttamento.
- Gli enti attuatori del Progetto Alba sono: associazione La Strada der Weg, associazione Volontarius, Consorzio sociale Consis, Centro Italiano Femminile CIF e cooperativa sociale Punto d'Approdo, d'ora in avanti denominati come "Progetto Alba".
- il Progetto Alba è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), per lo svolgimento di *programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e grave sfruttamento* (di cui all'art. 18 comma 3 bis D. Lgs. 286/1998, a valere sul Bando del DPO 6/2024) e ha operatività su tutto il territorio della Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

Sul Protocollo: una collaborazione tra società civile e autorità giudiziaria volta a favorire la precoce identificazione, assistenza e protezione delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento e sono coinvolte in procedimenti giudiziari

- Il Progetto Alba, nei limiti delle risorse di personale disponibili, intende collaborare con le Istituzioni giudiziarie trentine, elencate nell'istestazione, e con gli Ordini professionali degli avvocati di Bolzano, Rovereto e Trento, al fine di contribuire a rendere effettive le misure attivabili sul territorio per la tutela e la protezione delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari pendenti dinanzi al Tribunale, con particolare riferimento a quelli pendenti dinanzi alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, le quali vivono o hanno vissuto esperienze di tratta e/o grave sfruttamento o che siano a rischio di esperirle nuovamente.
- Le Istituzioni giudiziarie trentine e gli Ordini degli Avvocati da parte loro, riconosciuta l'esigenza di una tempestiva identificazione delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento, intendono favorire la messa in contatto tra la persona così indentificata con il progetto Alba, per garantirne l'adeguata tutela.

- Al fine di favorire il tempestivo riconoscimento delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento, nonché di individuare meccanismi di trattazione prioritaria dei procedimenti giudiziari, con il presente protocollo si formalizza la collaborazione tra l'Associazione La Strada Der Weg, titolare del progetto Alba, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Trento, il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Trento e gli Ordini degli Avvocati di Bolzano, Rovereto e Trento, per l'attivazione di misure operative finalizzate a tutelare e garantire il riconoscimento delle persone con esperienze di tratta, e/o di grave sfruttamento che accedono alla giustizia.
- Gli stessi enti, in collaborazione con EUAA, UNHCR e OIM si impegnano a promuovere azioni costanti di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, al fine di consentire una consapevole emersione delle condizioni delle persone che lo esperiscono, assicurare loro protezione e minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria.
- Il presente Protocollo assume particolare rilievo per il lavoro svolto dalla Sezione specializzata in Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, frequentemente interessata dall'esame di procedimenti che possono vedere coinvolte persone che esperiscono o hanno esperito tratta o altra forma di grave sfruttamento ed è stato dunque elaborato tenendo in conto i casi giudiziari da essa trattati. Ciò non esclude che il meccanismo e la procedura di *referral* possano, e anzi debbano, essere attivati da qualsiasi Magistrato civile e penale del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale nonché dai magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento, nel contesto di altri procedimenti giudiziari, in un'ottica di tutela e assistenza della persona interessata e in presenza di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che la persona coinvolta in giudizio oppure le persone che sulla stessa hanno la responsabilità genitoriale stiano sperando o abbiano esperito tratta e/o grave sfruttamento.
- Con riguardo alla partecipazione della Procura della Repubblica, vanno richiamate le raccomandazioni alle autorità italiane contenute nel rapporto del 2019 del Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (GRETA) che monitora l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani: in conformità alle prescrizioni del quadro normativo sovranazionale e in un'ottica di tutela e assistenza della persona interessata, GRETA auspica che il meccanismo di *referral*, previsto dal presente Protocollo, sia attivato anche da parte delle/dei Magistrate/i requirenti, al fine di favorire l'applicazione del principio di non punibilità di persone che si ritenga possono aver esperito tratta e che siano indagate e/o perseguite per i reati commessi nell'ambito e a causa della vicenda di sfruttamento.

Lo scopo della procedura di referral e i ruoli distinti di enti antitratta e delle/ dei magistrate/i

- Il *referral* del/della Magistrato/a agli enti antitratta è finalizzato a consentire che la persona che si ritenga possa avere esperito tratta entri in contatto con il servizio specificamente preposto alla sua protezione e assistenza.

- A loro volta, nell'ottica della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, gli enti antitratta possono fornire, mediante l'invio al/alla Magistrato/a di una relazione relativa alla situazione della persona, elementi utili per una valutazione completa della domanda di protezione internazionale o di altro procedimento in cui la persona sia coinvolta.

Informazione e partecipazione delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento

- Tutti gli interventi previsti dal Protocollo devono soddisfare i bisogni specifici di ogni singola persona coinvolta nei procedimenti, nel pieno rispetto dell'integrità psicologica e fisica e delle scelte e della determinazione di ciascuno/a. Le persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento devono essere messe in condizione di partecipare pienamente al processo decisionale inerente al proprio caso. Le persone devono essere incoraggiate a porre domande e a esprimere eventuali preoccupazioni in qualunque fase del *referral* e ricevere informazioni dettagliate su tutte le procedure e le misure inerenti alla loro assistenza e al relativo *referral*, inclusi i propri diritti e prerogative. Le informazioni devono essere fornite tempestivamente, costantemente aggiornate e comunicate in modo chiaro.

Identificazione dei casi di tratta e possibili ostacoli all'emersione della vicenda di tratta

- Le attività principali che si intende promuovere con il presente Protocollo sono quelle di identificare preliminarmente i casi giudiziari che presentano indicatori di tratta e/o grave sfruttamento, di informare le persone interessate dell'esistenza degli enti antitratta, e in particolare del Progetto Alba, e di offrire loro supporto per entrare in contatto con tale servizio.
- Il/la Magistrato/a deve essere consapevole del fatto che le persone che esperiscono tratta e/o grave sfruttamento potrebbero non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta, soprattutto nella prima fase di assistenza. Potrebbero infatti aver timore delle Forze dell'Ordine (per il fatto di essere migranti senza documenti, aver intrapreso attività illegali correlate alla tratta, avere subito soprusi dalle forze dell'ordine nei Paesi di origine o di transito), dei trafficanti e degli sfruttatori (per minacce, abusi, ritorsioni verso persone care), diffidare degli altri in ragione della propria esperienza di tratta, non ricordare tutte le informazioni o l'ordine esatto degli eventi o rimuovere alcuni fatti a causa del trauma subito. Occorre tenere conto del fatto che ciascun individuo ha il diritto di decidere se, e preferibilmente in quale misura e quando, desidera ricevere assistenza. Dovrà, inoltre, essere consultato prima di avere qualsiasi forma di supporto. Un iniziale rifiuto di assistenza non deve, tuttavia, condurre all'esclusione dal relativo accesso ai servizi se la persona dovesse in seguito cambiare idea.

Sicurezza delle vittime di tratta

- Nella fase di analisi preliminare e di *referral* il/la Magistrato/a tutela la sicurezza, la privacy e l'incolumità della persona interessata ed eventualmente dei figli e delle figlie minori di quest'ultima; valuta le condizioni di salute della persona, inclusa l'esistenza di sintomi da stress post traumatico; tiene inoltre in attenta considerazione le opinioni ed i timori della persona.

Istituzione e funzionamento dello Spazio Protetto presso il Tribunale di Trento

- Presso la sede del Tribunale di Trento si istituisce uno Spazio protetto, con la presenza un giorno al mese (in giornate da concordare), per la durata di quattro ore dalle 8.30 alle 12.30, di un'operatrice specializzata del progetto Alba. Presso lo Spazio protetto, alla parte interessata sono garantite l'accoglienza e il primo colloquio confidenziale comprensivo di informativa dettagliata e completa sui diritti, poteri e facoltà che la legge riconosce alle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento e, in caso di persone coinvolte in procedimenti giudiziari non relativi al ricorso contro il diniego della protezione internazionale, informazioni sui diritti, poteri e facoltà che la legge riconosce a coloro che richiedono protezione internazionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il presente Protocollo sancisce tra l'associazione La Strada Der Weg - quale ente capofila del progetto antitratta regionale Alba - il Tribunale di Trento e tutti gli altri enti indicati nell'intestazione, le modalità operative della collaborazione per l'attivazione delle procedure di *referral* volte alla corretta identificazione e tutela delle persone che si trovano coinvolte in situazioni di tratta e grave sfruttamento, secondo le seguenti procedure.

Articolo 1

Individuazione e trattazione prioritaria dei fascicoli con indicatori di tratta da parte dei giudici della Sezione specializzata

- Il Giudice della Sezione specializzata individua e gestisce con priorità i fascicoli che presentino indicatori di tratta, prediligendo, per la fissazione dell'udienza della comparizione delle parti, il giorno in cui sono presenti nel Palazzo di Giustizia le operatrici/gli operatori dello Spazio Protetto.
- Nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione di procedimenti nell'ambito dei quali emergano particolari esigenze legate alla vulnerabilità della persona o indicatori di tratta, tali da far ragionevolmente ritenere che la persona stia sperando o abbia esperito tratta o grave sfruttamento, il Giudice richiede alla Commissione territoriale di trasmettere tutto il fascicolo, compresi i verbali secretati o protetti e le note e/o relazioni dell'ente anti-tratta eventualmente presentate in sede amministrativa.

Articolo 2

Analisi preliminare, informativa e referral da parte di avvocati e magistrati a fronte dell'emersione di indici di tratta

1. In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che la persona stia sperando o abbia esperito tratta e/o grave sfruttamento, l'Avvocato/a o il/la Magistrato/a della Procura (ordinaria o per i Minorenni) o del Tribunale (ordinario e per i Minorenni) fornisce alla persona che compaia davanti a lei/lui informazioni sulla normativa italiana e sul sistema di prevenzione e tutela dalla tratta

di esseri umani nonché sulla possibilità per la persona di essere sostenuta da un ente specializzato.

2. Previa acquisizione del consenso informato della persona interessata, l'Avvocato/a o il/la Magistrato/a segnala la persona che ha prestato il suo consenso al *referral* al progetto Alba secondo le modalità qui di seguito meglio specificate.

Articolo 3

L'udienza di comparizione delle parti e la procedura di referral nei procedimenti della Sezione specializzata in Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nel caso di persone che hanno già effettuato uno o più colloqui con gli enti antitratta

1. Se la parte richiedente, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione Territoriale o in altre circostanze, ha già effettuato uno o più colloqui con gli Enti anti-tratta, il/la Giudice, verificata la relazione dell'Ente medesimo:

- ove ritenga esaurienti le dichiarazioni rese nel corso della audizione davanti alla Commissione territoriale, procede senza rinnovare l'audizione e senza avviare la persona a *referral*, premurandosi in ogni caso di indicare nella decisione il Numero Verde Antitratta 800290290/342.7754946 e la possibilità per la persona di essere sostenuta da un ente specializzato in caso di bisogno presente e/o futuro;
- ove, nel caso di cui sopra, ritenga che la persona abbia comunque necessità di assistenza e/o protezione e/o anche solo di ricevere informazioni, la invita a recarsi presso lo Spazio Protetto, segnalando contestualmente il caso, previo consenso della persona, all'ente anti-tratta che se ne è occupato in sede amministrativa. Qualora l'invio immediato allo Spazio Protetto non fosse possibile, provvede a segnalare il caso all'UOC, indicando l'ente anti-tratta che si è già occupato del caso in fase amministrativa;
- ove, invece, ravvisi necessità di ulteriori chiarimenti rispetto al presunto vissuto di tratta e ritenga, anche dietro segnalazione del difensore o per le dichiarazioni rese dalla parte in udienza, che la persona abbia ancora necessità di assistenza e/o protezione e/o anche solo di ricevere informazioni, la invita a recarsi presso lo Spazio Protetto, segnalando contestualmente il caso, previo consenso della persona, all'ente anti-tratta che se ne è occupato in sede amministrativa e differisce il procedimento al fine di acquisire agli atti la relazione dell'ente stesso, qualora la ritenga utile alle determinazioni del giudizio nonché a garantire la protezione della persona riferita. Qualora l'invio immediato allo Spazio Protetto non fosse possibile, provvede a segnalare il caso all'UOC, indicando l'ente anti-tratta che si è già occupato del caso in fase amministrativa.

Articolo 4

L'udienza di comparizione delle parti e la procedura di referral nei procedimenti della Sezione specializzata in Immigrazione, Protezione

Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nel caso di persone che non hanno ancora avuto contatti con gli enti antitratta

Il/la Giudice, se la persona non ha ancora avuto contatti con gli enti anti-tratta - in caso di non attivazione della procedura di *referral* presso la Commissione e/o per diniego del consenso della parte richiedente ovvero per sua irreperibilità a seguito di *referral* -:

- ove la persona, in fase amministrativa o successivamente, con l'atto introduttivo del giudizio, si sia autoidentificata come persona sopravvissuta a tratta, a fronte di dichiarazioni esaurienti rese dalla parte in sede amministrativa o di altre prove, procede senza rinnovare l'audizione e senza avviare la persona a *referral*, premurandosi in ogni caso di indicare nella decisione il Numero Verde Antitratta 800290290/342.7754946 e la possibilità per la persona di essere sostenuta da un ente specializzato in caso di bisogno presente e/o futuro;
- ove, nel caso di cui sopra, ritenga che la persona abbia comunque necessità di assistenza e/o protezione e/o anche solo di ricevere informazioni, la invita a recarsi presso lo Spazio Protetto che avrà cura di segnalare il caso, previo consenso della persona, all'ente antitratta. Qualora l'invio immediato allo Spazio Protetto non fosse possibile, provvede a segnalare il caso all'UOC per l'individuazione dell'ente competente a svolgere i colloqui;
- ove, invece, ravvisi necessità di ulteriori chiarimenti rispetto al presunto vissuto di tratta e ritenga, anche dietro segnalazione del difensore o per le dichiarazioni rese dalla parte in udienza, che la persona abbia ancora necessità di assistenza e/o protezione e/o anche solo di ricevere informazioni, la invita, previa acquisizione del consenso della persona, a recarsi presso lo Spazio Protetto, e differisce il procedimento al fine di acquisire agli atti la relazione dell'ente antitratta, qualora la ritenga utile alle determinazioni del giudizio nonché a garantire la protezione della persona riferita. Qualora l'invio immediato allo Spazio Protetto non fosse possibile, provvede a segnalare il caso all'UOC per l'individuazione dell'ente competente a svolgere i colloqui.

Articolo 6

La procedura di referral nell'ambito di altri procedimenti giudiziari.

1. In seguito all'emersione di elementi, eventualmente dietro segnalazione del difensore, che possano far ragionevolmente ritenere che la persona stia sperendo o abbia esperito tratta e/o grave sfruttamento, il/la Giudice o il/la Pubblico ministero del Tribunale ordinario, civile o penale, o per i Minorenni, previa acquisizione del consenso informato della persona interessata nel pieno rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, la invia allo Spazio Protetto dove verrà svolto un colloquio tra la stessa e gli/le operatori/operatrici dell'Ente anti-tratta, coadiuvati, se necessario, da mediatrice/mediatore culturale. Qualora l'invio immediato allo Spazio Protetto non fosse possibile, provvede a segnalare il caso all'UOC per la individuazione dell'ente competente a svolgere il colloquio. Il/la Magistrato/a differisce il procedimento al fine di acquisire agli atti la relazione dell'ente antitratta, qualora la ritenga utile alle determinazioni del giudizio nonché a garantire la protezione della persona riferita.

Articolo 7

Il referral di persone domiciliate al di fuori della regione autonoma del Trentino Alto-Adige

1. Se la persona che presenta indicatori di tratta è domiciliata al di fuori della regione autonoma del Trentino Alto-Adige, il/la Magistrato/a, sempre previa acquisizione del consenso della parte, provvede a differire l'udienza e a segnalare il caso allo Spazio Protetto o all'UOC, come da articoli precedenti. L'UOC si impegna ad individuare l'ente antitratta competente per territorio, a segnalargli il caso e a mantenere e garantire il flusso di comunicazioni con l'ente, verificando l'invio al Tribunale da parte dell'ente stesse della relazione finale da acquisire agli atti del procedimento.

Articolo 8

La documentazione da allegare in fase di referral all'UOC

1. Le segnalazioni all'UOC devono contenere i dati della persona che ha prestato il consenso al *referral*, l'indicazione di un numero di telefono per contattarla, delle modalità e degli orari per la comunicazione, della lingua in cui la persona si esprime, una sintesi dei fatti e degli indicatori di tratta rilevati, le eventuali fragilità rilevate che possano costituire motivo di urgenza per la convocazione.

2. La segnalazione viene inoltrata, tramite Cancelleria, all'UOC, che viene informato qualora il/la Magistrato/a ritenga di acquisire una relazione sui colloqui effettuati dall'ante anti-tratta.

Articolo 9

La relazione degli enti antitratta da acquisire agli atti nel procedimento

1. La relazione degli enti antitratta deve enucleare gli indicatori oggettivi e soggettivi di tratta o grave sfruttamento presenti nella storia della persona interessata e riportare l'esito dei colloqui. Essa deve essere trasmessa alla Cancelleria nel termine indicato dal/dalla Magistrato/a; ove ciò non fosse possibile l'ente antitratta deve, nel termine assegnato, informare la Cancelleria delle ragioni del ritardo e comunicare le tempistiche per la produzione della stessa.

Articolo 10

Diniego del consenso da parte della persona ad essere messa in contatto con gli enti antitratta

1. In caso di diniego del consenso da parte della persona ad essere messa in contatto con lo Spazio Protetto e gli enti antitratta, il/la Magistrato/a fornisce alla stessa il Numero Verde Antitratta (800290290 o, per Lycamobile, 342.7754946), con menzione nel verbale di udienza; in questo caso, il/la Magistrato/a differisce l'udienza al fine di garantire alla persona che presenta indicatori di tratta e/o grave sfruttamento il periodo di riflessione previsto dagli strumenti sovranazionali.

Articolo 11

La segnalazione al Tribunale da parte dei difensori e/o dell'UOC delle persone già in carico agli enti antitratta

1. I difensori e/o l'UOC e si impegnano a segnalare tempestivamente al Tribunale, tramite nota di deposito in Cancelleria, situazioni di persone già prese in carico dagli enti dei progetti antitratta, le quali siano coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di consentire la trattazione prioritaria dei casi. L'UOC trasmette o il difensore deposita, corredata da modello di consenso informato alla trasmissione sottoscritto dalla persona, la relativa relazione (di presa in carico o di valutazione), al fine di consentire al Tribunale di acquisire gli elementi rilevanti alla valutazione del caso.

Articolo 12

Rapporti con la Procura della Repubblica

1. L'identificazione di persone che si presume possano avere esperienze di tratta e l'emersione di indicatori di tratta determinano l'applicazione delle procedure sopra descritte che sono finalizzate alla protezione della persona.

2. In nessun caso l'acquisizione delle informazioni da parte del/della Magistrato/a per il *referral* è finalizzata a raccogliere elementi rilevanti per l'azione penale, essendo essa guidata dalla esigenza di tutela della persona.

3. La Procura della Repubblica, quale parte necessaria del procedimento, ha diretto accesso agli atti e alle dichiarazioni.

4. La Procura della Repubblica segnala al/alla Magistrato/a, quando lo stato d'indagini da essa condotte lo consenta, fatti e circostanze rilevanti per la protezione della persona.

Articolo 13

Interpretariato

1. L'interpretariato deve essere reso, ove possibile, da mediatori/mediatrici culturali che parlino la stessa lingua e conoscano la cultura della persona che ha esperito o esperisce tratta e/o grave sfruttamento. Mediatori e mediatrici culturali devono essere:

- dello stesso genere della persona che si presume abbia esperito o stia esperendo tratta, salvo diversa preferenza della persona stessa;
- adeguatamente qualificati/e per lavorare con persone vulnerabili;
- adeguatamente formati/e su tematiche inerenti alla tratta e i bisogni delle persone sopravvissute;
- adeguatamente formati/e in merito allo sviluppo cognitivo e alle necessità emotive dei minori, nel caso in cui la presunta persona sopravvissuta a tratta sia minore.

2. I mediatori e le mediatrici culturali devono essere informati anticipatamente sulla complessità e contenuto dei colloqui e resi edotti del vincolo di riservatezza in relazione alle informazioni acquisite.

Articolo 14

Ordini professionali di Bolzano, Trento e Rovereto

1. Gli Ordini professionali di Bolzano, Trento e Rovereto si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti e le proprie iscritte sul tema della tratta degli esseri umani e a diffondere il presente Protocollo.

2. I difensori di una presunta persona che esperisce o ha esperito tratta e/o grave sfruttamento che accetti il *referral* facilitano i contatti e l'incontro tra le/gli operatrici/operatori del progetto Alba e i/le loro clienti.

Articolo 15

Confronto interistituzionale e multi-agenzia, e aggiornamento professionale e formazione decentrata in materia di tratta e grave sfruttamento

1. Le province autonome di Trento e Bolzano, il Tribunale di Trento e l'associazione La Strada der Weg si impegnano ad organizzare e promuovere in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e con la partecipazione dell' European Union Agency for Asylum (EUAA), della Scuola Superiore della Magistratura, dell'Università di Trento, delle Scuole Forensi, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), sessioni a cadenza quantomeno annuale di confronto interistituzionale e multi-agenzia, di aggiornamento professionale e di formazione della Magistratura anche onoraria e del personale amministrativo, compresi gli addetti dell'Ufficio per il Processo, e dell'Avvocatura, al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo e una più approfondita conoscenza della materia anche tramite aggiornamenti periodici telematici.

Articolo 16

Verifica e monitoraggio dell'attuazione del Protocollo, rilevazione e raccolta di dati e produzione di rapporti di documentazione

1. Gli enti antitratta, che lavorano nell'ambito dell'emersione, conducono attività di monitoraggio nel corso di tutta la fase di attuazione del progetto per raccogliere in maniera sistematica informazioni sull'andamento dello stesso.

2. Gli enti anti-tratta, le Istituzioni e gli Ordini degli Avvocati che partecipano al Protocollo si impegnano a realizzare incontri con cadenza annuale per una verifica sulle modalità e sugli esiti dell'attuazione del presente Protocollo nonché, avvalendosi del supporto esperto dell'Università, a produrre rapporti periodici.

3. In tali rapporti si utilizzano indicatori per misurare l'impatto delle misure per la protezione delle persone e la rispondenza delle azioni ai loro bisogni.

Articolo 17

Durata ed entrata in vigore del Protocollo

1. Il Protocollo d'intesa ha durata annuale a partire dalla data della sua entrata in vigore a seguito della firma di tutte le parti, e si rinnova automaticamente salvo disdetta che dovrà essere motivatamente comunicata almeno 90 giorni prima.

2. Le attività previste dal presente Protocollo prendono avvio entro 90 giorni dalla sottoscrizione.

3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere approvata da tutte le parti. Ciascuna parte potrà recedere previa notifica per iscritto inviata alle altre parti tre mesi prima del recesso.

Articolo 18

Impegno alla riservatezza e obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

1. A garanzia della corretta applicazione delle misure di protezione, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità e la privacy delle persone coinvolte, la procedura di *referral*, indipendentemente che essa avvenga nella fase istruttoria o conclusiva del procedimento giudiziario, nonché tutte le altre procedure oggetto del presente Protocollo, devono avvenire nella massima riservatezza.
2. Il vincolo di riservatezza e l'obbligo di denunciare situazioni di conflitto di interessi si estendono agli/le operatori/operatrici e i/le mediatori/mediatrici culturali degli enti antitratto addetti al Progetto Alba.

Articolo 19

Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di nessuna delle parti, che tuttavia in ossequio al principio di leale collaborazione, si impegnano reciprocamente a promuovere attività di confronto interistituzionali e monitorare potenziali opportunità di finanziamento per garantire la continuità e la promozione delle attività sopra indicate.

Articolo 20

Immunità e privilegi dell'IOM e dell'UNHCR – Risoluzione delle controversie

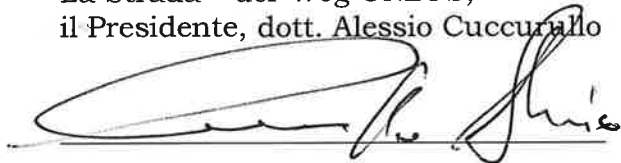
1. Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi ed immunità dell'UNHCR (ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946) e dell'OIM (sulla base del trattato istitutivo), nonché secondo quanto previsto del diritto internazionale consuetudinario, da altri accordi internazionali, e dalla legislazione nazionale in materia.
2. In virtù dei privilegi e immunità di cui godono l'UNHCR e l'IOM, qualsiasi controversia o contestazione derivante dal presente Protocollo in cui le organizzazioni potranno essere coinvolte sarà risolta amichevolmente tra le Parti, mediante negoziato o attraverso altri meccanismi di risoluzione delle controversie di natura stragiudiziale incluso l'arbitrato sulla base dell'accordo delle Parti.

Trento, 01 OTT. 2024

Tribunale Ordinario di Trento,
il Presidente, dott. Luciano Spina



La Strada – der Weg ONLUS,
il Presidente, dott. Alessio Cuccurullo



Provincia autonoma di Trento,
il Dirigente generale del Dipartimento
salute e politiche sociali, dott. Luca
Comper



Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trento,
il Sostituto Procuratore, dott.ssa
Patrizia Foiera



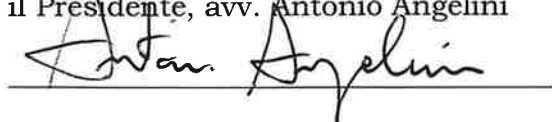
Tribunale per i minorenni di Trento,
il Presidente, dott. Giuseppe Spadaro



Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Trento,
il Sostituto Procuratore, dott.
Alessandro Magnolo



Ordine degli Avvocati del Foro di
Trento,
il Presidente, avv. Antonio Angelini



Ordine degli Avvocati del Foro di
Rovereto,
il Presidente, avv. Andrea Tomasi



Ordine degli Avvocati del Foro di
Bolzano,
il Presidente, avv. Karl Pfeifer



EUAA – European Union Agency for
Asylum,
il Coordinatore delle Operazioni in
Italia, dott. Massimo Pagnoni



UNHCR – UN High Commissioner for
Refugees,
la Deputy representative UNHCR MCO
Italy, dott.ssa Anna Leer Jorgensen



IOM – International Organization for
Migration,
la Project Area Coordinator, dott.ssa
Gilda Violato



UNITN – Università degli Studi di
Trento,
il Professore associato di Diritto
Pubblico Comparato, prof. Simone
Penasa



La Provincia Autonoma di Bolzano, la
Direttrice del Dipartimento Coesione
sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative
e Volontariato, dott.ssa Michela
Morandini (firma telematica)

Il Tribunale per i minorenni di
Bolzano, il Presidente, dott. Benno
Baumgartner
(firma telematica)

Firmato digitalmente da:

MICHELA MORANDINI

Data: 16/10/2024 16:21:10

Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minorenni di Bolzano,
il Procuratore della Repubblica,
dott.ssa Donatella Sacchi (firma
telematica)

La Provincia Autonoma di Bolzano, la
Direttrice del Dipartimento Coesione
sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative
e Volontariato, dott.ssa Michela
Morandini (firma telematica)

Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minorenni di Bolzano,
il Procuratore della Repubblica,
dott.ssa Donatella Sacchi (firma
telematica)

Il Tribunale per i minorenni di
Bolzano, il Presidente, dott. Benno
Baumgartner
(firma telematica)

BMGBNN64R09
A952K/6905000
274629016.wEg
ecqeeyG3Nres2
upiqBQUHN6I=

Firmato digitalmente da
BMGBNN64R09A952K/69050002746
29016.wEg
ecqeeyG3Nres2upiqBQUHN6I=
ND:
cn=BMGBNN64R09A952K/69050002
74629016.wEg
ecqeeyG3Nres2upiqBQUHN6I=, givenName=BENNO,
sn=BAUMGARTNER, o=ArubaPEC
S.p.A., ou=Ministero della giustizia,
c=IT
Data: 2024.10.02 13:31:16 +02'00'

La Provincia Autonoma di Bolzano, la
Direttrice del Dipartimento Coesione
sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative
e Volontariato, dott.ssa Michela
Morandini (firma telematica)

Il Tribunale per i minorenni di
Bolzano, il Presidente, dott. Benno
Baumgartner
(firma telematica)

Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minorenni di Bolzano,
il Procuratore della Repubblica,
dott.ssa Donatella Sacchi (firma
telematica)

SACCHI
DONATELLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA

10.10.2024
14:01:42
GMT+01:00



ALLEGATO 1

L'identificazione preliminare delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire – tratta e/o grave sfruttamento e gli indicatori di tratta

Estratto delle Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral

L'identificazione delle persone che esperiscono tratta e/o grave sfruttamento può definirsi come un processo volto a comprendere, attraverso l'analisi della vicenda ed in generale degli elementi (i c.d. "indicatori di tratta") che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è sopravvissuta a tratta. L'identificazione è propedeutica alle azioni che devono essere messe in atto per garantire alla persona che ha esperito tratta adeguata tutela, sostegno e protezione, azioni che consistono nella prima assistenza e protezione, assistenza a lungo termine e inclusione sociale. Pertanto, l'identificazione rappresenta un momento cruciale per garantire l'adeguata protezione e assistenza alle persone che esperiscono tratta, poiché costituisce il primo passo per far sì che esse abbiano l'opportunità di uscire dalla situazione di assoggettamento in cui si trovano e ricevere appropriata e tempestiva tutela. Si tratta di un processo talvolta molto lungo e complesso, a causa della frequente resistenza delle persone che esperiscono tratta - per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità - di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste. In alcuni casi, invece, sono le persone a riferire della vicenda di tratta e sfruttamento e dunque a riconoscersi come vittime di tratta; si parla in tal caso di auto-identificazione.

L'identificazione delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire - tratta costituisce un obbligo a carico delle autorità statali in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni internazionali ed europee. È dunque necessario che ciascun soggetto, istituzionale e non, coinvolto a diverso titolo, contribuisca, in un'ottica di lavoro multi-agenzia e multisettoriale, alla protezione delle persone che esperiscono tratta favorendo l'identificazione, che rappresenta una delle prime misure da adottare, già dalla fase di primo ingresso o rintraccio sul territorio, congiuntamente alle iniziali misure di tutela della persona, anche per garantirne la sicurezza personale.

L'identificazione delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire - tratta può suddividersi in due fasi: una prima, definita identificazione preliminare, volta ad una iniziale analisi delle circostanze che possono ragionevolmente far ritenere che la persona interessata stia esperendo/abbia esperito – o sia a rischio di esperire - tratta; una seconda, l'identificazione formale, realizzata da soggetti qualificati e autorizzati, che mira a stabilire se la persona sia effettivamente sopravvissuta a tratta. Premessa tale distinzione, si tratta comunque di un unico processo, costituito da molteplici azioni e in genere messo in atto da soggetti diversi, volto alla graduale emersione di elementi rilevanti.

L'identificazione preliminare viene effettuata in occasione del primo approccio con una persona e nel momento in cui, in seguito ad uno screening iniziale, emergono i primi elementi tali da indurre il sospetto che essa possa essere sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta. Essa è funzionale alla procedura di *referral*, poiché, una volta che emergano circostanze tali da far ritenere che la persona possa essere sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta, occorre procedere a segnalare la persona stessa ad un ente specializzato nella tutela e protezione delle persone che esperiscono tratta, il quale, nell'ambito del periodo di recupero e riflessione previsto dalla Direttiva europea 2004/8150, potrà assicurarle transitoriamente, così come previsto dalla normativa (art. 18 D.Lgs. 286/98), adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria.

Normalmente possono effettuare l'identificazione preliminare le forze dell'ordine, la polizia di frontiera, uffici immigrazione o anche personale sanitario, **Magistrati** e in generale tutti coloro che hanno contatto con persone straniere, cittadini di Stati appartenenti o non all'UE, rifugiati e persone richiedenti protezione internazionale e dunque anche gli operatori delle organizzazioni presenti nei luoghi di arrivo - via mare, via terra o via aerea - il personale delle strutture di accoglienza per le persone richiedenti asilo e le Commissioni Territoriali.

L'identificazione formale costituisce una fase, di norma successiva, del procedimento di identificazione, necessaria per stabilire se la persona sia sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta e se dunque essa possa beneficiare delle misure previste dalla disciplina in materia, volte alla protezione, sicurezza, assistenza specifica e all'integrazione sociale, ivi compreso il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno ex art. 18 D.lgs. 286/98. L'identificazione formale è effettuata mediante colloqui approfonditi tra l'ente di assistenza e la presunta persona sopravvissuta – o a rischio di esperire - tratta e tramite la raccolta di elementi ulteriori che possono consentire di verificare le informazioni fornite dalla persona.

Essa deve essere effettuata da soggetti qualificati e appositamente formati. In particolare, per quel che riguarda il sistema italiano, l'identificazione formale viene svolta, sebbene in frequente raccordo con altri soggetti, dagli enti specializzati nell'assistenza alle persone che esperiscono tratta e dunque dagli enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.

INDICATORI DI TRATTA (Lista NON esaustiva)

Gli indicatori possono far insorgere, in chi li registra, il sospetto di trovarsi innanzi ad una persona che esperisce tratta o una grave forma di sfruttamento. Si tratta di indicazioni che non servono a creare certezze ma solo a far insorgere un sospetto che deve condurre il/la Magistrato/a a prendere certe precauzioni e ad attivare una serie di procedure. Non tutti gli indicatori elencati sono presenti in tutte le situazioni che implicano la tratta degli esseri umani. Sebbene la presenza o l'assenza di qualche indicatore né dimostra né smentisce che la tratta è in atto, la loro presenza dovrebbe condurre il/la Magistrato/a ad approfondire la questione.

Nell'utilizzare tale strumento, il/la Magistrato/a deve avere chiaro che:

- tali elementi si aggiungono agli indicatori di tratta generali elaborati in altri contesti;
- essi devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi;
- sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali;
- per poter ritenere ragionevole che la persona stia esperendo o abbia esperito tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo il/la Magistrato/a ravvisarne solo alcuni;
- devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta;
- devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine.

INDICATORI GENERALI

Aspetto e comportamento

- lesioni che sembrano essere il risultato di un'aggressione
- lesioni o menomazioni che sono tipiche di determinati lavori o misure di controllo
- La persona sembra soffrire, appare stressata, è spaventata o prova dolore fisico
- comportamento timoroso o ansioso
- paura di rivelare la propria condizione documentale nel Paese ospitante
- paura del rimpatrio in caso di ingresso o soggiorno illegale
- risposte identiche o stereotipate sul viaggio, sulle persone che hanno aiutato, sul motivo che spingeva la persona ad espatriare e sul timore in caso di rimpatrio, ecc.
- sfiducia (profonda) nelle autorità
- comportamento eccessivamente sessualizzato come strategia di sopravvivenza
- viaggiare durante una gravidanza avanzata

Relazioni con altre persone

- giovane donna single che viaggia da sola
- Minore che viaggia da solo/a
- essere in presenza di qualcuno che insiste nel voler rimanere sempre con la persona
- solo una persona parla, mentre gli altri tacciono e restano in secondo piano
- isolamento della persona: conoscenza (molto) limitata della/e lingua/e nazionale/i, ad esempio solo poche parole o parole legate al sesso; nessun contatto con il mondo esterno o con la comunità locale; libertà di movimento (parzialmente) limitata; nessun permesso di uscire; sorveglianza permanente o presenza di un accompagnatore; nessuna comunicazione telefonica o postale; ecc.
- organizzazione del viaggio e del visto da parte di una persona diversa da quella che viaggia o dalla sua famiglia

Condizioni di vita (dichiarate e/o individuate)

- obbligo di vivere e soggiornare nei locali di lavoro o nelle loro vicinanze in condizioni non igieniche
- risiedere/stare in uno spazio abitativo con un gran numero di occupanti o con persone prive di spazio privato
- il vitto e/o la stanza sono pagati da un'altra persona
- rifiuto o negazione di cure mediche o farmaci
- rifiuto o negazione di cibo e/o acqua

Possessi e documenti (dichiarate e/o individuate)

- non possiede documenti di identità o di viaggio
- qualcun altro detiene i documenti di identità e/o di viaggio della persona
- documenti di identità o di viaggio falsi
- non possedere beni personali
- avere un telefono o un numero di telefono da utilizzare come contatto di emergenza
- avere pochi o nessun bagaglio, o solo un bagaglio a mano
- avere pochi capi di abbigliamento o un abbigliamento non consono allo scopo del viaggio

Condizioni di lavoro (dichiarate e/o individuate)

- l'obbligo di lavorare in circostanze contrarie al benessere della persona, in condizioni che aumentano i rischi per il/la dipendente, in condizioni antigieniche o con eccessivo stress psicologico
- l'obbligo di rimborsare spese di viaggio eccessive prima di poter gestire il denaro guadagnato o di poter lavorare autonomamente
- un contratto di lavoro che impone sanzioni finanziarie unilaterali se il dipendente infrange le regole irragionevoli imposte dal datore di lavoro

Condizioni personali nel Paese di origine se trattasi di persona di cittadinanza straniera (dichiarate e/o individuate)

- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- Precarie condizioni di salute

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione
- Transito e permanenza temporanea in altro/i paese/i europeo/i successivamente al primo arrivo in Italia;

Condizioni attuali in Italia se trattasi di persona di cittadinanza straniera (dichiarate e/o individuate)

- Fuoriuscita dal sistema di accoglienza
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un amico/a di cui la persona riferisce poco o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento
- Spostamenti frequenti in diverse località/città italiane
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo senza aver mai svolto attività lavorativa

- Totale assenza di conoscenza della lingua e del territorio nonostante la permanenza in Italia da molti anni
- Identificazioni sul territorio successive all'ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento
- Ricorrente assistenza di consulenti/intermediari in relazione a pratiche amministrative afferenti l'assunzione o la gestione di rapporti di lavoro di medesime categorie di richiedenti

INDICATORI PRELIMINARI DI TRATTA CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, IN PARTICOLARE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Atteggiamento spaventato, preoccupato o, al contrario, provocatorio, che ostenta sicurezza di sé o, ancora, scarso interesse o fastidio nei riguardi dell'intervista
- Segnali di sottomissione e controllo: talvolta la persona è accompagnata o riceve telefonate nel corso dell'udienza o immediatamente fuori; talvolta è attesa da qualcuno fuori dall'aula di udienza
- Racconto contraddittorio o relativo a fatti che ricorrono frequentemente nelle domande di protezione internazionale a causa di una riluttanza/paura a raccontare la propria storia nella sua interezza
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita)
- Resistenza a riferire rispetto all'attuale situazione personale

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)

- Giovane età, spesso di genere femminile
- Provenienza da aree tipicamente interessate dal fenomeno
- Persona che si prostituiva, spesso in condizioni di sfruttamento, già nel paese di origine
- Persona LGBTI allontanata dalla famiglia o oggetto di discriminazioni e/o violenze da parte di singoli e gruppi organizzati del paese di origine a causa dell'orientamento sessuale e identità di genere

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Riferimento, nel corso dell'intervista, a riti magici ricevuti alla partenza o durante il viaggio
- Sfruttamento della prostituzione nei paesi di transito
- Persona che dichiara di essere stata costretta a offrire prestazioni sessuali al passeur o comunque per poter attraversare il confine

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)

- Presenza di un coniuge/partner di cui la persona riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto
- Ospitalità presso un/a connazionale conosciuto/a in circostanze poco chiare e/o credibili e per il/ la quale, talvolta, la persona dichiara di lavorare
- Stato di gravidanza o presenza di bambino piccolo, nato durante il viaggio o in Italia

- Persona LGBTI, in particolare transgender che, per sopravvivere, in mancanza di alternative, racconta di prostituirsi o di svolgere lavori che appaiono ricorrenti nei racconti delle persone vittime di sfruttamento (ad esempio parrucchiera, estetista, lavoro in locali notturni) o di essere aiutata, sempre gratuitamente, da altre persone
- Persona transgender che, nonostante la lunga permanenza in Italia, ha un accesso limitato alle prestazioni mediche utili all'affermazione di genere (terapie ormonali e/o interventi chirurgici)

Svolgimento del colloquio

- Dichiarazioni relative a matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della donna o a violenze sessuali e di genere
- Generalità diverse rispetto a quelle indicate al momento dell'ingresso in Italia e/o durante i controlli delle forze dell'ordine
- Dichiarazioni relative allo sfruttamento nella prostituzione in una connection house nei paesi di transito e spesso alla liberazione ad opera di un "salvatore"
- Dichiarazioni relative all'attività svolta che fanno riferimento a tipologie di lavoro ricorrenti (ad es. parrucchiera, vendita ambulante) o all'accattonaggio

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCEBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)

- Familiari rimasti nel paese di origine che si trovano in condizioni di sfruttamento

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Ricorrenti modalità di svolgimento del viaggio con un percorso gestito e controllato da terzi, con i quali la persona rimane in contatto e che gli forniscono qui opportunità di lavoro
- Mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)

- Contratto di lavoro con elementi dubbi con riferimento al datore di lavoro, alla tempistica e alla discrepanza tra reddito dichiarato e buste paga
- Modalità con cui la persona ha trovato lavoro (ad esempio all'interno del centro di accoglienza o sui luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento)
- Sproporzione tra il monte di ore dichiarato e la scarsa conoscenza del proprio lavoro (che fa presumere che la persona svolga un altro lavoro)
- Dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell'orario, della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza
- La persona vive nel medesimo luogo in cui lavora
- Frequente spostamento e cambiamento di tipologia di lavoro
- Scarsa libertà di movimento
- Riferimento a intermediari/persona che conducono la persona sul luogo di lavoro e/o ne controllano le prestazioni

Svolgimento del colloquio

- Atteggiamento ansioso della persona in relazione al debito e alla necessità di saldarlo con particolare preoccupazione nei confronti della famiglia
- Dichiarazioni relative alle modalità con cui la persona ha contratto il debito (con i familiari, agenzie, persone facoltose della zona di provenienza)

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO DOMESTICO

- vivere con una famiglia
- non mangiare col resto della famiglia
- non avere uno spazio privato
- dormire in uno spazio inappropriato
- non lasciare mai o raramente la casa per ragioni sociali
- ricevere solo avanzi da mangiare
- essere soggetti ad abusi, minacce, violenza, insulti

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NELLA CRIMINALITA' (borseggio, trasporto intra ed extracorporeo/vendita di droga, furto, ecc.)

- La persona ha già esperito tratta a scopo di sfruttamento sessuale
- La persona riferisce di essere stata reclutata all'interno del centro di accoglienza o tramite persone ivi conosciute
- La persona che commette atti illeciti "lavora" tutto il giorno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e da altri fattori
- La persona viene fatta trasferire da un luogo all'altro senza il suo consenso
- La persona è strettamente sorvegliata e controllata
- La persona appare avere delle disabilità, essere incinta o comunque vulnerabile
- Le persone si muovono in gruppo quando viaggiano sui mezzi pubblici, ad esempio possono camminare su e giù per i treni
- La persona viene punita se non raccoglie o ruba abbastanza
- La persona mostra segni di paura e ansia, soprattutto in presenza di persone che rimangono nelle sue vicinanze mentre lui o lei deve chiedere l'elemosina o svolgere attività illecite
- Il compenso corrisposto alla persona è irrisorio rispetto al rischio corso dalla stessa (ad esempio nel caso di trasporto intracorporeo di sostanze stupefacenti)